



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO
LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Servizio centrale delle Camere di commercio
Ufficio B4 - Registro imprese

Roma, 19 MAR. 2003

Prot. n. 549840

Rif.: Sentenza della Corte Costituzionale
12 marzo 2003, n. 70

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
CAMPOBASSO

e p.c. a tutte le CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
LORO SEDI

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE
D'AOSTA - Assessorato dell'industria, del
commercio dell'artigianato e dei trasporti
11100 - AOSTA

LETTERA CIRCOLARE

ALL'UNIONCAMERE
Piazza Sallustiana, 21
00187 - ROMA

ALLA INFOCAMERE S.c.p.a.
ROMA
PADOVA

ALL'ISTITUTO
GUGLIELMO TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli, 62
00178 - ROMA

Oggetto: Cancellazione dal registro informatico dei protesti del nome del traente di assegno bancario protestato che abbia provveduto al pagamento nei successivi dodici mesi

Con quesito in data 7 marzo 2003, prot. 2255, la Camera di commercio di Campobasso chiedeva a questa Direzione Generale se le disposizioni dettate dall'art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (come più volte emendata) in materia di cancellazione dal registro informatico dei

protesti del debitore cambiario protestato che abbia eseguito il pagamento nei dodici mesi successivi alla levata del protesto, siano estensibili anche all'assegno.

A tal riguardo si deve osservare quanto segue.

L'art. 2 della legge n. 235 del 18 agosto 2000, che modifica l'art. 4 della legge n. 77 del 12 febbraio 1955, dispone al comma 1, che il soggetto che nel termine di 12 mesi dalla levata del protesto *"esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario (...) ha diritto ad ottenere la cancellazione del proprio nome dal Registro informatico (...)"* tenuto dalle camere di commercio, entro 20 giorni dalla presentazione della relativa istanza al dirigente dell'ufficio (vds. recenti ulteriori modifiche all'art. 4 della citata legge n. 77/55, introdotte dalla legge n. 273 del 12 dicembre 2002, art. 45, comma 2). La norma, quindi, ha escluso la possibilità di richiedere la cancellazione dell'assegno dal suddetto Registro informatico dei protesti mediante la nuova disciplina introdotta dalla richiamata legge n. 235/00, nulla innovando di fatto circa le modalità ed i tempi per ottenere tale cancellazione rispetto alla disciplina previgente.

Ne deriva che il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per il quale il protesto è stato levato, ha la possibilità di chiedere la riabilitazione ai sensi dell'art. 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 trascorso un anno dal levato protesto e qualora non abbia subito ulteriore protesto, facendo istanza al presidente del tribunale; come prevede l'art. 3 legge n. 235/00, che ha aggiunto il comma 6-bis all'art. 17 della citata legge n. 108/96, il debitore protestato e riabilitato ha diritto ad ottenere la cancellazione dei dati del protesto dal suddetto Registro informatico dei protesti, presentando istanza di cancellazione al dirigente dell'ufficio, corredata del decreto di riabilitazione emesso dal presidente del tribunale.

Appare infine necessario ricordare che con sentenza in data 12 marzo 2003, n. 70, la Corte Costituzionale, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 12 febbraio 1955 n. 77, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Giudice di pace di Sansepolcro.

Detta sentenza, non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ma disponibile sul sito internet della Corte Costituzionale, premessa la differente *ratio* che ispira la normativa cambiaria e quella sugli assegni, esplicitamente afferma "...Pertanto, il protrarsi - nonostante il successivo adempimento nel "termine di grazia" - dell'iscrizione nel registro informatico dei protesti per il tempo necessario per la riabilitazione, di cui all'art. 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), costituisce una scelta del legislatore non irrazionale, e come tale non censurabile da questa Corte, a fronte della diversa soluzione adottata per il debitore cambiario adempiente nel "termine di grazia", al quale la legge riconosce un vero e proprio diritto alla cancellazione dell'iscrizione.

Totalmente irrilevante, ai fini della asserita irrazionalità della disciplina, è la circostanza che la legge (ovviamente) riconosca anche al traente di assegno bancario il diritto alla cancellazione del protesto erroneamente o illegittimamente levato, così come irrilevante è, ai medesimi fini, la circostanza che, quanto alla cancellazione del protesto, il traente di assegno che abbia adempiuto nel "termine di grazia" sia trattato allo stesso modo del traente che non abbia adempiuto, il quale, tuttavia, viene assoggettato alle ulteriori sanzioni (pecuniaria e inibizione) collegate all'inutile decorso del termine di grazia".

IL DIRETTORE GENERALE
(Mario Spigarelli)

Lu. H. Spigarelli

MM/adj/protesti/23